

I Il Governo della Chiesa

1. Premessa

La Chiesa è una *societas* gerarchicamente ordinata, ha ricevuto dal suo Fondatore il compito di predicare il Vangelo a tutte le genti (*munus docendi*) e di amministrare i sacramenti, segni e strumenti della grazia divina che perpetuano la presenza di Cristo nella storia per santificare gli uomini (*munus santificandi*).

La parola di Dio e i sacramenti sono dunque il bene più prezioso e la fonte più autentica dell'ordinamento ecclesiale e della sua organizzazione.

Questa missione e i mezzi di salvezza differenziano la Chiesa da qualsiasi altra società o associazione.

Infatti la Chiesa non solo fonda e organizza su questa base la sua struttura gerarchica e la potestas sacra, ma costituisce una comunità di persone legate tra loro da vincoli di comunione. La Chiesa è quindi vista come comunione istituzionale gerarchicamente ordinata, nata dalla chiamata del suo Fondatore.

La sacra potestas

La predicazione del Vangelo, l'amministrazione dei sacramenti e la finalità suprema della salvezza delle anime (che per la chiesa è la *suprema lex*, can. 1752), manifestano una dimensione di giustizia nei rapporti interpersonali all'interno della Chiesa.

Nel Concilio Vaticano II si dice che Cristo ha stabilito nella sua

Chiesa i vari ministeri, i ministri sono rivestiti di sacra potestà e servono i loro fratelli.

La sacra potestas discende dall'originario mandato apostolico e ne sono titolari supremi il Collegio episcopale e il Pontefice.

Si distingue in *potestà di ordine* (munus sanctificandi), *potestà di magistero* (munus docendi) e *potestà di giurisdizione* (munus regendi), dette tria munera Ecclesiae, corrispondenti al triplice ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo.

Infatti, in questa triplice potestà si manifesta il prolungamento dell'azione di Cristo nella Chiesa. Si può entrare a far parte del Collegio episcopale in virtù della consacrazione episcopale (la pienezza dell'ordine) e con la comunione gerarchica con il Capo del Collegio e con gli altri membri.

Nella consacrazione troviamo un'ontologica partecipazione dei sacri uffici o munera, ma per essere liberi nell'esercizio della potestà (ad actum expedita) deve accedere la canonica o giuridica determinazione (*iuridica determinatio*) o missio canonica.

Quest'ultima può consistere nella concessione di un particolare ufficio o nell'assegnazione di una parte di fedeli per il loro governo pastorale.

Dunque il potere della Chiesa ha carattere personale in forza della consacrazione (la persona ordinata in sacris), ma presenta anche una forte dimensione istituzionale in virtù degli stretti vincoli di comunione.

L'ordinato compimento dei tria munera richiede una complessa organizzazione ecclesiastica, nella quale tali funzioni sono divise in distinte sfere di competenza, con un'unità elementare detta "ufficio ecclesiastico", definito come "qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale" (can. 145). L'assegnazione di un ufficio avviene mediante libero conferimento, istituzione, conferma o ammissione, per libera elezione, per accettazione dell'eletto (can. 146 ss.)

1.1 La potestà di ordine

La potestà di ordine è ordinata alla santificazione degli uomini mediante l'azione liturgica e l'amministrazione dei sacramenti (can. 834). Viene conferita mediante il sacramento dell'ordine e ha carattere personale perché viene conferita ad una persona imprimendole un carattere indelebile. Essa conferisce al suo titolare la *facoltà di compiere* segni sacramentali o segni sensibili istituiti da Cristo, che producono la grazia ex opere operato. Questi segni realizzano alcune funzioni specifiche dell'azione di Cristo come capo della Chiesa; infatti, il culmine di queste funzioni è agire impersonando Cristo nell'eucarestia (in persona Christi Capitis). Si tratta di una facoltà che si traduce in capacità di carattere ontologico a realizzare atti capaci di generare la vita soprannaturale.

1.2 La potestà di magistero

La potestà di magistero è il *compito di predicare il Vangelo* a tutte le genti e di annunciare sempre e dovunque i principi morali, è ricevuto dalla Chiesa e affidato agli Apostoli e ai suoi successori. Si tratta quindi di un duplice compito:

- 1) l'annuncio della verità rivelata o *depositum fidei*;
- 2) la riaffermazione di quei principi morali, insiti nella natura dell'uomo (diritto divino naturale).

Nel passato si rivolgeva essenzialmente ai credenti per insegnare loro le verità di fede, contrastare gli errori dottrinali e richiamarli all'osservanza dei precetti della morale cristiana. Oggi il magistero della Chiesa si rivolge anche all'esterno della comunità dei credenti per riaffermare i principi morali insiti nell'uomo, quindi vincolanti per tutti gli uomini a prescindere dall'adesione di fede alla verità rivelata (per questo oggi vengono attenuati gli originari caratteri di potestas). Tutti i fedeli hanno il diritto e il dovere di contribuire all'annuncio della salvezza (can. 211), questo vale soprattutto per i laici, impegnati nei vari ambiti della realtà temporale.

L'ufficio di insegnare, o *munus docendi*, è esercitato dalla gerarchia e assume carattere vincolante per i fedeli, cioè sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa (can. 212). Esistono diverse gradazioni: il livello supremo è *l'infallibilità* di cui gode il Pontefice in forza del suo ufficio; analoga prerogativa spetta al Collegio episcopale quando i Vescovi si riuniscono in

Concilio Ecumenico e dichiarano in un'unica sentenza da tenersi come definitiva per tutta la Chiesa una dottrina sulla fede o sui costumi (can. 749). Nessuna dottrina è infatti infallibilmente definita se ciò non consta manifestamente (can. 749).

Oggetto della fede sono tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata e che sono proposte come divinamente rivelate sia dal magistero solenne della Chiesa (verità infallibile divina e cattolica) che dal suo magistero ordinario e universale (verità divina e cattolica) (can. 750). La fede è adesione piena dell'intelletto e della volontà a Dio, ha dunque un duplice fondamento: la rivelazione e il magistero della Chiesa.

Ad un gradino inferiore troviamo il magistero autentico del Pontefice e del Collegio dei Vescovi, ossia l'insegnamento circa la fede e i costumi impartito senza proclamarlo con atto definitivo; in questo caso i fedeli sono tenuti a prestare un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà (can. 752). Quindi questo è un magistero ordinario ma non infallibile. I Vescovi non godono dell'infallibilità ma, in comunione con il Capo e i membri del Collegio, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli a loro affidati (can. 753).

La potestà di giurisdizione

La potestà di giurisdizione, o *potestas regiminis*, che nella chiesa esiste per istituzione divina, è il potere di governare i fedeli nella vita sociale della Chiesa ed esiste per istituzione divina (can. 129).

In passato, a causa del processo di assimilazione della Chiesa agli Stati, si era affievolita la coscienza dell'unitarietà della potestas sacra, portando ad una divaricazione tra potestà di ordine (riservata agli ordinati in sacris) e potestà di giurisdizione, ritenuta funzionale alle esigenze di governo della *societas christiana*. Il Vaticano II opera un recupero della duplice e inscindibile natura misterico-sacramentale e gerarchico istituzionale della Chiesa, ciò ha comportato la riaffermazione dell'unitarietà della sacra potestas e del fondamento sacramentale del potere della Chiesa. L'origine della sacra potestas discende dall'appartenenza al Collegio episcopale; una partecipazione ontologica spetta ai presbiteri in forza del sacramento dell'ordine, che li costituisce principali collaboratori del Vescovo.

L'unità della *sacra potestas* (sacra potestà) è un concetto fondamentale dell'ecclesiologia cattolica, specialmente a partire dal Concilio Vaticano II, che supera la netta separazione tra "potestà d'ordine" e "potestà di giurisdizione" prevalente in passato.

Ecco i punti chiave:

- **Radice Sacramentale:** La *sacra potestas* è unica e si fonda sul sacramento dell'Ordine, specificamente nel grado dell'episcopato. Essa non è un semplice potere amministrativo, ma una partecipazione alla missione di Cristo come sacerdote, profeta e re.
- **Superamento del dualismo:** Storicamente si distingueva tra potestà d'ordine (santificare) e di giurisdizione (governare) come due poteri separati. Il Vaticano II ha riaffermato che il governo (la *missio canonica*) non è separato dall'ordine, ma è un esercizio intrinseco alla sacra ordinazione.
- **Unità nel Vescovo:** La potestà di governo dei vescovi ha la sua origine nella consacrazione episcopale, sebbene per il suo esercizio sia necessaria la determinazione gerarchica da parte del Romano Pontefice.
- **Concetto di Munera:** L'unica *sacra potestas* si articola nei tre *munera* o funzioni: *docendi* (insegnare), *sanctificandi* (santificare), e *regendi* (governare).
- **Rapporto con la Curia:** Recentemente, con la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, si è discusso molto sul fatto che l'esercizio della potestà di governo (specialmente in Curia) derivi dall'ordine sacro o dalla *missio*

canonica (autorizzazione del Papa), riaffermando comunque il legame stretto tra le due dimensioni.

In sintesi, la Chiesa insegna l'unità di questa potestà: chi riceve l'ordine sacro è abilitato, in comunione con il Papa e gli altri vescovi, a esercitare funzioni non solo di santificazione, ma anche di insegnamento e governo.

Anche la potestà di giurisdizione risulta quindi indissolubilmente legata alla dimensione ontologica del sacramento dell'ordine, l'ordinamento stesso della Chiesa si sviluppa sulla base del sacramento dell'ordine. Infatti riserva agli ordinati *in sacris gli uffici con potestà di governo a cui i fedeli laici possono solo cooperare a norma del diritto (can. 129)*.

Una tecnica di trasferimento di funzioni è l'istituto della delega dei poteri, cioè una parte delle funzioni inerenti ad un ufficio di governo vengono affidate, dal diritto stesso o dal titolare del potere, ad un altro soggetto perché le svolga in nome o per conto del primo. Si fa quindi una distinzione tra:

- ***potestà ordinaria***: quella che dallo stesso diritto è annessa a un ufficio (can. 131) e può definirsi propria se è esercitata dalla persona titolare dell'ufficio, o vicaria se è esercitata in rappresentanza di altri (es. il vicario generale nella curia diocesana). La potestà esecutiva ordinaria è ipso iure riconosciuta ad una serie di soggetti destinati unitariamente con il termine di Ordinario (can. 134), questi soggetti sono:
 - il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e quelli preposti ad una chiesa particolare;
 - coloro che godono di una potestà esecutiva ordinaria generale, ossia i vicari generali ed

episcopali; - per i propri membri, i superiori maggiori degli istituti religiosi e della società di vita apostolica, dotati almeno di potestà esecutiva ordinaria.

Per Ordinario del luogo si intendono tutti quelli sopra elencati eccetto la lettera c) (can. 134).

- **potestà delegata:** viene trasferita per ragioni di urgenza, utilità o necessità, ad una persona o ad un ufficio avente carattere transitorio (delegato); è un mandato conferito alla persona stessa, non in ragione dell'ufficio (can. 131).

Un esempio classico di potestà delegata ai sensi del can. 131 CIC è il sacerdote delegato dal Vescovo (o dal parroco) per assistere a un matrimonio o per amministrare il sacramento della Confermazione. A differenza di quella ordinaria (annessa all'ufficio), la potestà delegata è concessa *ad personam* (alla persona) per atti specifici, come delegare un laico a giudicare in un tribunale ecclesiastico.

Punti chiave della potestà delegata (Can. 131-134):

- **Concessione:** È conferita alla persona, non all'ufficio.
- **Esempi concreti:**
 - Un Vescovo delega un sacerdote a presiedere un matrimonio in una parrocchia non sua.
 - Il Vicario Generale delega un presbitero per assolvere da una censura non riservata.
- **Caratteristiche:** Il delegato deve rimanere entro i limiti del mandato ricevuto

1.3 La tripartizione dei poteri

Il codice ha introdotto ex novo la distinzione della *potestas regiminis* in potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria (can. 135). Anche se non è stato recepito il principio della separazione dei poteri a distinti apparati e organi di governo, identificano una serie di attività e funzioni omogenee per meglio precisarne il regime di esercizio. Infatti il can. 135 afferma che:

- *la potestà legislativa*, destinata alla produzione di norme generali gerarchicamente superiori, è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, ne gode il legislatore, non può essere validamente delegata (perché spetta solo al Sommo Pontefice e ai Vescovi) se non è disposto esplicitamente altro dal diritto;
- *la potestà giudiziale*, destinata alla risoluzione delle controversie mediante l'applicazione del diritto al caso concreto, ne godono i giudici e i collegi giudiziari (potestà vicaria), è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, non può essere delegata (perché teoricamente è già delegata);
- *la potestà esecutiva ordinaria*, destinata al perseguimento dei fini dell'amministrazione ecclesiastica mediante l'applicazione delle leggi, può essere delegata sia per un atto (delega speciale) che per un insieme di casi (delega generale) a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto (can. 137).

2. Collegialità e primato: la dinamica del potere nella Chiesa

Nella costituzione conciliare "Lumen gentium" si dice che Gesù Cristo ha edificato la santa Chiesa e ha mandato gli Apostoli, inoltre volle che i loro successori, i Vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli. Agli Apostoli prepose il beato Pietro e in lui stabilì il principio dell'unità della fede e della comunione.

La costituzione gerarchica della Chiesa è quindi di istituzione divina ed è fondata sul Collegio dei Vescovi e sul primato del Pontefice; **ha quindi natura collegiale e insieme primaziale**. Il Collegio dei Vescovi è l'organo che succede

all'originario Collegio apostolico; è una successione organica e non personale poiché ogni nuovo Vescovo dal momento della consacrazione entra a far parte del Collegio e non succede singolarmente ad uno dei dodici apostoli.

Al contrario per l'ufficio del Pontefice abbiamo una successione personale all'apostolo Pietro, avendo anche come riferimento un passo di Matteo. Il rapporto tra la collegialità e il primato è l'asse portante del sistema di governo della Chiesa. Mentre prima le principali definizioni dottrinali furono il frutto di importanti concili orientali, nei secoli successivi l'autorità del Pontefice si consolidò.

Nei primi secoli del secondo millennio la rivendicazione del primato pontificio vide il suo culmine teorico prima nel "dictatus papae" di Gregorio VII (1073 - 1085) e poi nel successivo pontificato di Innocenzo III fino alla bolla "Unam sanctam" di Bonifacio VIII (1294 - 1303). Questo determinò una grave crisi nel delicato equilibrio costituzionale che comportò il trasferimento per alcuni decenni della sede dei Papi in Francia, ad Avignone. Il Concilio di Costanza (1414 - 1418) rappresentò la massima affermazione di questa tendenza, anche se i deliberati furono approvati dal Pontefice.

La questione del primato pontificio fu anche al centro delle tensioni che furono all'origine dello scisma d'Oriente (1054) e poi della Riforma protestante (1517). La Riforma cattolica o controriforma portò un processo di centralizzazione del governo della Chiesa universale attorno al Pontefice in difesa all'interno della sua dottrina sacramentale contro le eresie, all'esterno a tutela delle sue prerogative contro le rivendicazioni giurisdizionalistiche degli Stati moderni. *Questo processo ebbe inizio con il Concilio di Trento (1545-1563) e il suo culmine con il Concilio Vaticano I (1870), nel quale fu affermato il principio dell'infallibilità del Papa in materia dottrinale quando egli parla ex cathedra.*

Il Concilio Vaticano II ha precisato la dottrina sui Vescovi e sulla Chiesa

particolare, fondata sulla natura collegiale e sacramentale dell'episcopato. La suprema autorità della Chiesa è costituita dal Romano pontefice e dal Collegio dei Vescovi (can. 330). Entrambi godono della potestà suprema, ma il primo può esercitarla liberamente e il Collegio dei Vescovi deve sempre intendersi con il suo capo.

La "nota explicativa praevia" alla *Lumen gentium* precisa che l'espressione "collegio" non è da intendersi in senso strettamente giuridico, cioè di un gruppo di eguali, ma di un gruppo stabile. Infatti il Collegio necessariamente e sempre intende il suo Capo, il quale nel Collegio conserva integro il suo ufficio di Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa universale. La rivalutazione operata dal Concilio della collegialità episcopale corrisponde alla natura originaria della Chiesa. Nella Chiesa il potere o potestas sacra proviene sempre dall'alto. Il metodo collegiale ispira il funzionamento e la stessa istituzione di nuove strutture all'interno della Chiesa, non può assimilarsi dunque alla logica democratica degli Stati ma va considerata come espressione della natura della Chiesa come comunione. Questa complessa costruzione costituzionale non ha eguali e ha suscitato una serie di tesi dottrinali che mirano a spiegarne il fondamento teorico.

La tesi più convincente è quella dei due soggetti inadeguatamente distinti titolari di potestà suprema sulla Chiesa universale (Betrams, Lo Castro), poiché ha il merito di risolvere la contraddizione della loro esistenza recuperando l'unità del potere nella Chiesa a livello teologico.

Ecclesia Christi: concetto e potestà

1. La Chiesa nella dottrina cattolica

La Chiesa (*Ecclesia Christi* e cioè comunità dei chiamati da Dio) secondo la dottrina cattolica è, al tempo stesso, una comunità esterna ed una realtà interiore (*corpo mistico di Cristo*); per questo, sul piano teologico, si parla, come nota

HERVADA, di *mistero della Chiesa*, intendendo per mistero una *realtà esterna* che contiene un elemento invisibile e divino.

Il termine «mistero», applicato alla Chiesa, non significa, però, una cosa nascosta, inconnoscibile, oscura e astrusa, esso indica, piuttosto, una realtà divina, trascendente, attinente la salvezza che Dio ha rivelato e attuato in Cristo (BOLOGNINI).

Dire, quindi, che la Chiesa è mistero non vuol dire che non si possa conoscere né significa negarne la natura visibile e autonoma.

La stessa Costituzione dogmatica «Lumen Gentium» (che ha parlato esplicitamente di Chiesa quale popolo di Dio) ha riconfermato il «mistero» della Chiesa, ribadendo che «La società costituita da organismi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, la comunità visibile e quella spirituale, la Chiesa terrestre e quella ormai in possesso dei beni celesti, non si debbono considerare come due cose diverse, ma formano una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino» (L. G. n. 8).

Sotto l'aspetto esterno e temporale, che è quello che a noi interessa, la Chiesa è una società e, precisamente, come afferma DEL GIUDICE V., «la società dei battezzati che professano la stessa fede, partecipano agli stessi sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del Romano Pontefice e dei Vescovi con lui collegati».

Trattasi, come vedremo tra poco, di una società *giuridicamente perfetta* e cioè *autosufficiente*.

2.Fini, caratteri e prerogative della Chiesa

A). Fini

I *fini* propri della Chiesa sono di natura essenzialmente spirituale e, come nota DEL GIUDICE V., possono riguardarsi sotto un duplice punto di vista:

1. *interno* e cioè:

- custodire ed insegnare le Verità rivelate;
- portare gli uomini all'osservanza della legge di Dio;
- rendere presente perpetuamente il sacrificio di Cristo e far giungere agli uomini la grazia divina attraverso i sacramenti;
- perfezionare e rendere sempre più efficienti le strutture della stessa Chiesa gerarchicamente intesa;

2. *esterno* e precisamente:

- estendere sempre più l'attività della Chiesa, per l'attuazione dell'«unico ovile sotto un solo pastore» (Gv. 10 ss.).

Oltre a questi, la Chiesa non persegue altri fini, ed in particolare *non ha fini politici, economici o sociali*, che sono propri della comunità civile e politica, da cui la Chiesa è indipendente ed autonoma (così, espressamente, la Costituzione Pastorale «Gaudium et Spes»).

B) Caratteri

Caratteri della Chiesa sono quelle note o proprietà essenziali intrinseche (DEL GIUDICE V.) che valgono a differenziarla da tutte le altre società che pure si professano cristiane:

- a) *l'Unità in Cristo*: nella Chiesa (segno di unità per tutto il genere umano) esiste, infatti, una sola *fede*, un unico *governo*, una comune partecipazione agli stessi sacramenti, un unico *corpo sociale* (il Corpo Mistico di Cristo);
- b) *la Santità*: per l'origine divina, lo scopo, la dottrina, il fine (la *salus animarum*), e in quanto ha mezzi efficaci a santificare gli uomini;
- c) *la Cattolicità* (o *Universalità*) consistente nella destinazione della dottrina a tutte le genti e quindi, come rileva GISMONDI, nel *disancoramento* della Chiesa dal territorio per cui *tutti gli uomini* sono chiamati a formare il po-polo di Dio, sotto la guida del Pontefice successore di Pietro e quindi vicario di Cristo

Detta universalità è almeno virtuale anche se nella pratica trova difficoltà materiali per la sua applicazione dovendo anche armonizzarsi con le tradizioni delle varie Chiese c.d. particolari la cui esistenza è espressamente riconosciuta dalla Costituzione «Lumen Gentium»;

d) l'*Apostolicità*: tutta la dottrina e l'attività della Chiesa si ricollegano ininterrottamente agli Apostoli di cui i Vescovi sono i successori per *divina istituzione* (Cost. L.G. 20). Il *primato* (di onore e di giurisdizione) del Pontefice, Vescovo di Roma, deriva da quello dell'Apostolo Pietro cui fu conferito da Gesù

C) Prerogative

Accanto alle note caratteristiche sono da ricordarsi le *prerogative* o *doti* proprie della Chiesa che la rendono:

- *soprannaturale* per l'origine da cui deriva;
- *unica* perché l'unica fondata da Cristo;
- *necessaria* perché fuori dalla Chiesa non vi è salvezza;
- *indefettibile* perché non può sbagliare (dogma dell'infallibilità pontificia *circa fidem et morem*);
- *perfetta* perché persegue un *fine completo* ed è dotata dei mezzi necessari al raggiungimento del fine (la *salus animarum* di tutta l'umanità).

3. Natura giuridica della Chiesa

Nel campo giuridico la Chiesa assume la figura di società originaria e *non territoriale, autonoma, indipendente ed autosufficiente, dotata di soggettività sia pubblica che privata*.

Analizzando brevemente questa definizione si considera la Chiesa:

a) Società originaria non territoriale

La Chiesa è una formazione sociale originaria: essa, infatti, è stata istituita direttamente da Cristo e, quindi, non è sorta né vive all'interno di una

precedente formazione sociale di cui non costituisce un settore o una sua derivazione.

La Chiesa, come tale, non ha una sfera di attività né è limitata ad un'area geografica circoscritta, ma è universale.

b) Società autonoma e indipendente

La Chiesa gode di piena libertà di organizzarsi e di svolgere la propria missione, senza legami di dipendenze da altri gruppi sociali o strutture di potere; è, insomma, sovrana, *auctoritatem superiorem non recognosens* (Sintomatico è il riconoscimento che ne fa la Costituzione italiana all' art. 7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»)

c) Società autosufficiente

La Chiesa, per il perseguimento dei suoi fini, dispone in sé di tutti i mezzi necessari, validi per raggiungere i fini che essa persegue.

d) Società dotata di soggettività pubblica e privata

Gome detto al capitolo precedente, la Chiesa è la prima e più importante persona giuridica del diritto canonico, e trae la sua personalità direttamente dal diritto divino, senza necessità di un riconoscimento o di un atto dall'autorità.

Per PETRONCELLI, inoltre, la natura giuridica della Chiesa presenta due aspetti fondamentali:

- la parziale *origine soprannaturale* dovuta al fatto che le principali norme canoniche sono di diritto divino;
- il *fine ultraterreno* cui tende che si concreta nel benessere spirituale dei fedeli.

4. La costituzione della Chiesa

Lo studio della Chiesa dal punto di vista giuridico mira a fissare «le caratteristiche del suo essere giuridico e gli organi attraverso cui essa agisce per il raggiungimento del suo scopo» (PETRONCELLI), cioè, in effetti la *costituzione della Chiesa*.

Quest'ultima (come rileva HERVADA) è data da quell'insieme di elementi giuridici che formano le strutture primarie e fondamentali mediante le quali il popolo di Dio si forma e si organizza.

L'insieme di tali elementi giuridici costituisce il Diritto costituzionale della Chiesa, di cui fanno parte quei fattori giuridici che:

- determinano la formazione della Chiesa nei suoi elementi costitutivi;
- stabiliscono le competenze dei suoi organi fondamentali e i reciproci rapporti;
- regolano la situazione fondamentale dei fedeli nella Chiesa e i loro rapporti gerarchici.

Il nucleo centrale del diritto costituzionale della Chiesa è dato dal *diritto divino* in quanto esso solo proviene direttamente dalla volontà di Cristo.

Il *diritto umano*, invece, interviene subordinatamente solo per determinare concretamente quegli aspetti non disciplinati dal diritto divino.

Nell'attuale sistema la Costituzione della Chiesa non è positivizzata in alcun atto formale. C'è stato, invero, un tentativo con la c.d. *Legge fondamentale della Chiesa*, ispirata da Paolo VI, ma la cui elaborazione si è arenata mentre alcune parti di essa sono state inserite nel nuovo Codice canonico

5; I principi costituzionali della Chiesa

Secondo HERVADA, i principi fondamentali della costituzione della Chiesa sono:

A) Il principio di uguaglianza tra i fedeli

Secondo tale principio, tutti i fedeli (dal Papa all'ultimo dei battezzati) sono uguali di fronte alla vocazione, alla santità, alla dignità ai cristiani ed all'opera comune di edificazione della Chiesa, per cui tutti hanno astrattamente uguali diritti e doveri (a meno che non rivestano una particolare qualifica che importi uno status diverso) (si veda cann. 208, 210 e 211).

B) Il principio di varietà

Per la Chiesa uguaglianza non è egualitarismo: poiché l'azione dello Spirito Santo conduce i fedeli per vie diverse, il fine ultimo può esser raggiunto attraverso differenti attività e carismi (così la Costituzione «Lumen Gentium»). Da ciò consegue, senza che per questo venga contraddetto il principio di uguaglianza, la legittimità delle diverse forme di vita, di spiritualità, di attività cri-stiane purché conformi alla parola di Cristo (v. can. 207).

C) Il principio della gerarchia

Connaturata allo stesso concetto di Ecclesia Christi è la subordinazione dei fedeli ai legittimi pastori (c.d. sacra gerarchia), titolari delle funzioni pubbliche di insegnare, santificare e governare il popolo di Dio. Tali funzioni, in particolare, derivano ai loro titolari direttamente da Cristo ed è in base a questo principio che si parla di costituzione gerarchica della Chiesa.

Il principio della gerarchia, poiché deriva dalla volontà del Fondatore della Chiesa, non contrasta con il principio di uguaglianza tra i fedeli, collocandosi su un piano diverso rispetto ad esso.

6. Le funzioni pubbliche (o potestà) della Chiesa: generalità

La Chiesa per il conseguimento dei fini che le sono propri si giova di tre *funzioni (o potestà)* fondamentali che le sono state conferite dal suo Fondatore come ci attesta l'evangelista Matteo (28, 18-19): «Gesù disse loro (agli Apostoli, n.d.r.): a me fu dato ogni potere in Cielo e in terra. Andate dunque a istruire tutte le

genti battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spi-rito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato».

Esse sono:

- a) la *funzione di governo* che consiste nell'organizzare e guidare il popolo di Dio verso i fini che gli sono propri (c.d. *munus regendi*, o *potestas iurisdictionis*: *potestà di giurisdizione* o di governo);
- b) la *funzione sacramentale*, che si estrinseca nel culto divino e nella santifica-zione dei fedeli mediante l'amministrazione dei sacramenti (c.d. *munus sanctificandi* o *potestas ordinis*: *potestà di ordine*);
- c) la *funzione di insegnamento*, che si attua attraverso la conservazione e la diffusione del messaggio evangelico (c.d. *munus docendi* o *potestas magisteri*: *potestà di magistero*).

Secondo. alcuni Autori le potestà vere e proprie sarebbero solo due: quella di ordine e quella di giurisdizione in quanto il potere di magistero rientrerebbe, in effetti, in quello di governo; il potere di insegnare non sarebbe altro che una conseguenza di quello di comandare.

7. Segue: Caratteristiche

Le potestà ecclesiastiche, cioè i mezzi necessari al conseguimento dei fini isti-tuzionali della Chiesa, presentano delle *caratteristiche* particolari.

Esse, in primo luogo, si presentano molto più vaste rispetto alle potestà che spettano agli Stati per il conseguimento dei loro fini; infatti:

- a) vi è tutta una serie di finalità che *sfugge* all'ordinamento statuale; basti pensare a quella della santificazione dei fedeli;
- b) la: stessa attività di governo della Chiesa ha per oggetto la sfera della coscienza degli individui, cioè un settore in cui gli ordinamenti statuali non esplicano alcun potere (il c.d. *foro interno*).

Le potestà, poi, si diversificano tra loro, oltre che per il contenuto, per alcune peculiarità specifiche.

Esse, in genere, vengono attribuite, a seconda dei casi, a persone fisiche o ad organi ed uffici ecclesiastici; la potestà di ordine, però, è sempre e senza eccezioni attribuita a singole persone fisiche che l'acquistano mediante un apposito sacramento (appunto il sacramento dell'ordine sacro).

La potestà di *giurisdizione*, in particolare, è essenzialmente territoriale e può esercitarsi solo nei confronti dei fedeli, laddove la potestà di ordine non è legata ad un territorio determinato ed è indelebile per cui non si perde neppure in caso di apostasia.

8 : Segue: Piano della trattazione

Nei capitoli successivi esamineremo le tre potestà in argomento seguendo la sistematica del Codice canonico che ha inteso collocare la trattazione della potestà di giurisdizione (unitamente a quella degli uffici) in un apposito titolo (VIII) del Libro primo dedicato alle Norme generali quasi come logica introduzione alla trattazione delle altre due potestà (Libri terzo e quarto) e della stessa giurisdizione nelle sue caratteristiche che danno luogo alla struttura gerarchica della Chiesa intesa come istituzione (Libro secondo).

Sezione Prima

Potestà di Governo della Chiesa

1. Generalità

La *potestà di governo* (*potestas regiminis*) che è nella Chiesa per *istituzione divina* (can. 129) e viene anche denominata *potestà di giurisdizione*, è definita dalla dottrina canonistica come «il potere, concesso da Cristo ai suoi apostoli e ai loro legittimi successori, per reggere e governare i fedeli e indirizzarli alla vita eterna».

Essa è strettamente collegata con la potestà d'ordine nei cui confronti sarebbe per alcuni, addirittura, in una posizione strumentale (La potestà di governo avrebbe, infatti, per fine di predisporre le più favorevoli condizioni all'esercizio della potestà d'ordine). Ciò è confermato dal can. 129 ove è stabilito che «sono abili alla potestà di governo solo coloro che sono insigniti dell'ordine sacro» riservandosi ai fedeli laici la semplice possibilità di cooperare nell'esercizio della medesima potestà.

La potestà di governo si distingue, giusta il disposto del can. 135, in legislativa, giudiziale, esecutiva. È in effetti la classica tripartizione dei poteri che però: come è stato autorevolmente sostenuto (MAZZONI), non sta a significare una canonizzazione della relativa teoria civilistica bensì una più chiara distinzione *funzionale*, nell'ambito di una sostanziale unità delle procedure e degli organismi preposti all'esercizio di questa potestà ecclesiale.

Nell'ordinamento ecclesiale, infatti, a differenza degli ordinamenti civili (ove le tre funzioni sono del tutto indipendenti) la distinzione non comporta la netta separazione delle tre funzioni in quanto esse sono, almeno in linea di principio, accentrate nel Papa a livello di Chiesa universale, nel Vescovo a livello di Chiesa locale.

2. Foro interno e foro esterno

Abbiamo già avuto modo di accennare che il potere di governo (o di giurisdizione) ha, nell'ordinamento canonico, una sfera più vasta di quella che è riservata allo Stato, in quanto, a differenza di quest'ultimo, essa viene a disciplinare anche la coscienza dell'individuo.

Si suole pertanto distinguere, in dottrina, tra:

- giurisdizione di **foro esterno**: si riferisce direttamente al **bene comune pubblico** (cioè di tutta la Chiesa) e concerne i rapporti dei fedeli tra di loro e con l'autorità ecclesiastica;

- giurisdizione di **foro interno** o della coscienza: si riferisce direttamente e principalmente al bene dei singoli fedeli e concerne i rapporti dei fedeli con la divinità.

Non si tratta però di due potestà diverse bensì di *diversità* di effetti giuridici conseguenti all'esercizio di un'*unica* potestà.

Il can. 130 precisa, infatti, che la potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno; tuttavia, qualche volta può esserlo nel solo foro interno nel senso che gli effetti, di per sé scaturenti per il foro esterno, non vengono' riconosciuti a meno che ciò non sia espressamente stabilito per determinati casi.

Un esempio classico tratto dal diritto canonico riguarda la **sospensione a divinis** (proibizione di celebrare sacramenti) comminata in segreto (foro interno) per un peccato occulto. Sebbene la sospensione sia una pena di foro esterno, se imposta in modo strettamente confidenziale per proteggere la reputazione del sacerdote (foro interno), i suoi effetti giuridici pubblici (es. invalidità degli atti, interdizione pubblica) non vengono riconosciuti nell'ordinamento canonico esterno, a meno che non emerga la necessità o il diritto lo preveda espressamente.

Dettagli dell'esempio:

- **Potestà di governo:** Il Vescovo sospende un sacerdote che ha commesso un peccato grave ma occulto (non pubblico).
- **Foro interno:** Il Vescovo, nel confessionale o colloquio privato, ordina al sacerdote di non celebrare più in pubblico (foro interno) per motivi spirituali e di coscienza.
- **Effetti nel foro esterno:** Ufficialmente, la comunità non sa nulla. Se il sacerdote celebrasse comunque in pubblico, l'atto sarebbe validamente compiuto per i fedeli, poiché il decreto non è stato "pubblicato" nel foro esterno.
- **Eccezione di diritto:** La sospensione nel foro interno ha valore canonico (davanti a Dio) ma non produce effetti pubblici (foro esterno) a meno che il sacerdote non confessi il fatto o il Vescovo decida di trasformare la pena in un provvedimento pubblico

2 caso: Una sanzione occulta.

Un fedele commette un delitto che non è di dominio pubblico (ad esempio, un atto che comporta una scomunica *latae sententiae*, cioè automatica, ma conosciuta solo da lui e dal suo confessore).

1. **L'esercizio nel foro interno:** Il fedele si confessa. Il superiore (o chi ne ha facoltà) esercita la sua potestà di governo nel **foro interno** (in confessionale) per rimettere la scomunica. Da quel momento, davanti a Dio e alla propria coscienza, l'uomo è pienamente riammesso alla comunione.

2. **La mancanza di riconoscimento nel foro esterno:** Nonostante la sanzione sia stata tolta nel foro interno, per il **foro esterno** (la comunità, i tribunali ecclesiastici) quella remissione "non esiste". Se il delitto dovesse diventare pubblico domani, l'autorità civile-ecclesiastica tratterebbe il fedele come se fosse ancora scomunicato, perché l'atto di governo compiuto nel segreto non ha effetti pubblici automatici.
3. **L'eccezione (casi stabiliti dal diritto):** Gli effetti nel foro esterno verranno riconosciuti solo se interviene un atto formale o se il diritto lo prevede specificamente per quel caso (ad esempio, se l'autorità mette per iscritto il provvedimento in un archivio segreto per poterlo provare in futuro senza violare il sigillo).

In breve: l'anima è libera (effetto nel foro interno), ma per la legge pubblica la sanzione resta valida finché non viene gestita "alla luce del sole" (foro esterno).

3. Titolarità della potestà di governo

Dal punto di vista della *titolarità*, la potestà di governo si distingue (can. 131) in:

- *ordinaria*: è annessa ipso iure all'esercizio di un ufficio determinato e si estingue con la perdita dell'ufficio stesso;
- *delegata*: viene concessa direttamente a una persona senza l'attribuzione di un ufficio specifico, e risulta circoscritta alle facoltà concesse nel mandato di delega.

La potestà ordinaria a sua volta può essere (can. 131 § 2):

- *propria* se connaturata all'ufficio stesso ed esercitata dal titolare dell'ufficio in nome proprio;
- *vicaria* se è esercitata da soggetto diverso dal titolare.

Espressione tipica di questa distinzione è la potestà rispettivamente del Vescovo e del suo vicario generale.

Poiché nel diritto ricorre spesso il termine di Ordinario quale titolare del potere di governo, il Codice ha precisato (can. 134, § 1) che tale espressione si riferisce tassativamente:

- per la **Chiesa universale** al Romano Pontefice;

- per le **Chiese particolari** al *Vescovo diocesano* e a chi gli è *equiparato* (prelato, vicario apostolico, prefetto apostolico, amministratore apostolico come pure ai loro Vicari generali ed episcopali)

[**Prelato** (=per esempio la Prelatura di Pompei, Pontificia delegazione eretta nel 1962 o la Prelatura di Loreto, entrambe gestiscono un territorio definito con il proprio Prelato distinto dalle normali diocesi),

Abate territoriale (=L'abate territoriale è un superiore monastico che esercita la giurisdizione pastorale (potestà ordinaria simile a quella di un vescovo) su un territorio definito e i suoi fedeli, distinto dalle diocesi circostanti Esempi attuali di Abbazie Territoriali in Italia: Abbazia territoriale di Montecassino Abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore, Abbazia territoriale della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, Abbazia territoriale di Santa Maria di Grottaferrata, Abbazia territoriale di Montevergine, Abbazia territoriale di Subiaco Questi abati, pur non essendo necessariamente ordinati vescovi, governano il territorio loro affidato come pastori propri)

Vicario apostolico (Nel contesto storico-temporale, il Vicario Apostolico era una figura di vassallaggio, mentre oggi è una carica esclusivamente ecclesiastica legata alle zone di missione. Un esempio concreto e attuale di Vicario Apostolico è Mons. Paolo Martinelli, nominato da Papa Francesco Vicario apostolico per l'Arabia Meridionale (che comprende Yemen, Oman ed Emirati Arabi Uniti) nel 2022. Questa figura esercita la giurisdizione in territori di missione non ancora costituiti come diocesi, agendo in nome del Papa)

Prefetto apostolico (Un prefetto apostolico è un presbitero (solitamente non vescovo) a cui la Santa Sede affida la cura pastorale di una porzione di territorio, denominata prefettura apostolica, non ancora costituita come diocesi. Esempi attuali si trovano principalmente in Cina, come le prefetture di **Ankang**, **Guilin** o **Qiqihar**

Ruolo: Il prefetto apostolico governa la prefettura in nome del Romano Pontefice con giurisdizione ordinaria vicaria)

Amministratore apostolico (=un amministratore apostolico è un vescovo o presbitero nominato temporaneamente dal Papa per governare una diocesi vacante (sede vacante) o, raramente, in sostituzione del vescovo titolare (sede plena)

Vicari generali (Il Vicario Generale è il principale collaboratore del Vescovo nel governo di una diocesi, dotato di potestà esecutiva ordinaria per affari amministrativi e pastorali. Esempi recenti includono mons. Attilio Premoli (Crema), il card. Baldassarre Reina (Roma), e don Vincenzo Greco, che agiscono in nome del Vescovo

Ruolo Chiave: Sostituisce il Vescovo nel governo ordinario, firma atti amministrativi, gestisce rapporti con parrocchie e uffici diocesani)

Vicario episcopale è un sacerdote nominato dal Vescovo per gestire un settore specifico o una zona della diocesi, dotato di potestà ordinaria vicaria. Esempi includono vicari per la vita consacrata, la pastorale, o delegati per specifiche aree territoriali, spesso coadiuvati da vicari foranei **Vicari Episcopali nell'Ordinariato**

Militare: Sono sacerdoti con competenze specifiche per le diverse Forze Armate, come il Vicario Episcopale per l'Esercito Italiano, la Marina, l'Aeronautica o l'Arma dei Carabinieri, responsabili per il clero e la pastorale del settore; **Vicario per la Vita Consacrata:** Un sacerdote incaricato di tenere i rapporti con i religiosi e le religiose presenti nella diocesi.]

- per gli **istituti religiosi** e le **società di vita apostolica** (che siano clericali e di diritto pontificio) ai *Superiori maggiori* (generali e provinciali).

Il termine **Ordinario del luogo** esclude, invece, il riferimento ai superiori religiosi mentre invece l'espressione **Vescovo diocesano** esclude anche vicari generali ed episcopali.

Esempi di Istituti Religiosi e Società di Vita Apostolica clericali di diritto pontificio, guidati da Superiori Maggiori (Generali/Provinciali), includono i Gesuiti (Compagnia di Gesù), Salesiani, Frati Minori Cappuccini, i Vincenziani (Congregazione della Missione) e i Padri Bianchi (Missionari d'Africa). Queste strutture gestiscono parrocchie, missioni e seminari a livello globale o regionale.

Ecco alcuni esempi specifici:

Istituti Religiosi Clericali di Diritto Pontificio (Superiori Maggiori)

- **Compagnia di Gesù:** Strutturata in Province guidate da Padri Provinciali, con un Preposito Generale a Roma.
- **Società Salesiana di San Giovanni Bosco Salesiani S.D.B.):** Organizzata in Ispettorie (Province) con Ispettori e un Rettor Maggiore.
- **Ordine dei Frati Monori Cappuccini (O.F.M. Cap.):** Suddiviso in Province gestite da Ministri Provinciali e un Ministro Generale.
- **Ordine di Frati Monori (O.F.M.)** simile ai Cappuccini

Società di Vita Apostolica Clericali di Diritto Pontificio (Superiori Maggiori)

- **Congregazione della Missione (Vincenziani/Lazzaristi):** Guidata da un Superiore Generale, focalizzata sulla missione.
- **Missionari d'Africa:** Società dedita all'evangelizzazione, organizzata con superiori provinciali.
- **Società dell'Apostolato Cattolico:** Società clericale con diverse province operative.
- **Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri:**

Ogni congregazione oratoriana è autonoma, ma riconosciuta pontificalmente. Queste organizzazioni sono riconosciute dalla Santa Sede (diritto pontificio) e i loro superiori hanno giurisdizione interna sui membri e sulle attività

4. Esercizio della potestà di governo

La potestà di governo, come abbiamo visto, si distingue nelle potestà legislativa, giudiziale ed esecutiva.

Per quanto attiene l'esercizio della potestà *legislativa* e di quella *giudiziale* (ambedue, si ricordi, non delegabili) si rinvia a quanto già esposto in origine alle fonti di produzione del diritto nonché a quanto verrà detto più avanti circa processo canonico.

Per quanto invece concerne la potestà *esecutiva* possiamo fare le seguenti considerazioni:

A) Estensione

Chi si trovi fuori del territorio di propria competenza può egualmente esercitare la potestà esecutiva nei confronti dei propri sudditi (anche se assenti dalla circoscrizione) a meno che non consti diversamente per legge o per la natura della cosa (can. 136); detta potestà può essere esercitata anche nei confronti dei forestieri che si trovino nel proprio territorio, qualora si tratti di concedere una grazia o dare esecuzione alle leggi universali o a quelle

particolari cui essi sono tenuti a mente del can. 13, § 2 (norme sull'ordine pubblico, sulla forma degli atti o che riguardino immobili situati nel territorio).

B) Interpretazione

L'esercizio della potestà esecutiva ordinaria, così come di quella delegata per un insieme di casi (delega permanente), è da interpretarsi sempre estensivamente (can. 138); l'interpretazione deve essere, invece, restrittiva quando si tratti di potestà delegata per un singolo atto; va però precisato che, in caso di delega, debbono intendersi e ritenersi concesse tutte quelle facoltà senza le quali la medesima potestà non può essere esercitata.

C) Conflitti di competenza

Si ha conflitto di competenza allorquando due o più autorità si ritengono contemporaneamente competenti sulla stessa materia ovvero contemporaneamente se ne dichiarino incompetenti. Ben poco troviamo, in proposito, nell'ordinamento canonico.

Il can. 139 sancisce, al riguardo, che *«se non è stabilito altro dal diritto, per il fatto che uno si rivolga a qualche autorità competente, anche superiore. non si sospende la potestà esecutiva dell'altra autorità competente, sia essa ordinaria oppure delegata»*.

La stessa norma prescrive che l'inferiore, tuttavia, non si intrometta nella questione deferita all'autorità superiore, se non per causa grave ed urgente; nel qual caso è tenuto ad avvertire il superiore della cosa (Può qui vedersi adombrato l'esercizio del potere di avocazione da parte dell'autorità superiore nei confronti dell'inferiore).

D) Estinzione

La potestà ordinaria si estingue con la perdita dell'ufficio cui è annessa (can. 143).

Salvo sia diversamente disposto, la potestà ordinaria rimane sospesa qualora il titolare abbia proposto regolare appello o ricorso contro la privazione o la rimozione dall'ufficio.

La potestà delegata si estingue, invece (can. 142):

- per l'*espletamento* del mandato
- per la *scadenza* del tempo assegnato
- per *esaurimento* dei casi per cui era stata concessa
- per *cessazione* della causa della delega
- per *revoca* da parte del delegante
- per *ricusazione* da parte del delegato, accettata dal delegante.

Il venir meno del diritto del delegante non estingue, di regola, la potestà delegata.

Rimane in ogni caso valido l'atto proveniente da potestà delegata che si esercita nel solo foro interno, qualora venga posto per inavvertenza dopo la scadenza del tempo di concessione (can. 142, 2° comma).

Ecco un esempio concreto basato sul diritto canonico, in particolare sul **Canone 142 § 2 del CIC (1983)**, che regola la potestà delegata nel foro interno.

Il contesto normativo (Can. 142 § 2)

Can. 142 – “§1. *La potestà delegata si estingue compiuto il mandato; trascorso il tempo o esaurito il numero dei casi per i quali fu concessa; cessando la causa finale della delega; per revoca del delegante intimata direttamente al delegato come pure per rinuncia del delegato fatta conoscere al delegante e da lui accettata; non si estingue invece venendo meno il diritto del delegante, eccetto che ciò non appaia dalle clausole apposte.*

§2. *Tuttavia l'atto, proveniente da potestà delegata che si esercita nel solo foro interno, posto per inavvertenza dopo la scadenza del tempo di concessione, è valido.*”

Esempio Pratico

1. **La Delega:** Il Vescovo concede a Don Mario, attraverso la Penitenzieria diocesana, la **potestà delegata** per assolvere in foro interno sacramentale (confessione) da una specifica censura riservata all'Ordinario (es. profanazione delle specie eucaristiche - can. 1367) a una persona pentita.
2. **Il Limite Temporale:** Nella lettera di delega viene scritto: “*La presente facoltà è valida per 60 giorni a partire dalla data odierna*” (scadenza: 10 marzo).

3. **L'Inavvertenza:** Don Mario, per inavvertenza (dimenticanza, errore di calcolo sul calendario), riceve in confessione la persona pentita il **12 marzo**, quindi due giorni dopo la scadenza.
4. **L'Atto:** Don Mario, in buona fede, pensando di essere ancora nei termini, assolve la persona dalla censura nel foro interno sacramentale.

Conclusione

L'assoluzione (l'atto) è **valida**.

Anche se la delega era scaduta, il **Canone 142 § 2** sana l'atto compiuto per inavvertenza nel foro interno (la confessione), privilegiando la salvezza delle anime e la certezza della riconciliazione del penitente (la cosiddetta *epicheia* codificata).

D) Supplenza della potestà esecutiva

synthetica notio: la supplenza della potestà esecutiva nel diritto canonico è un istituto giuridico, previsto dal **canone 144 del Codice di Diritto Canonico (CIC)**, attraverso il quale la Chiesa "supplisce" (cioè fornisce o convalida) la potestà di governo, sia nel foro esterno sia in quello interno, in caso di errore comune, dubbio positivo o probabile (di diritto o di fatto)

In pratica, se un atto di governo (esecutivo) viene compiuto da qualcuno che *sembrava* avere l'autorità ma in realtà non l'aveva, la Chiesa interviene per validare l'atto a beneficio dei fedeli.

Ecco i principali esempi di supplenza della potestà esecutiva:

ad exemplum: Matrimonio celebrato davanti a un sacerdote senza delega: Se una coppia si sposa davanti a un sacerdote che non è il parroco del luogo e non ha ricevuto una delega formale (e quindi non avrebbe la potestà esecutiva per assistere validamente al matrimonio), la Chiesa supplirà la potestà se i fedeli ritenevano, in buona fede, che il sacerdote fosse autorizzato. L'errore comune (pensare che quel prete potesse sposarli) rende valido il matrimonio.

Assoluzione sacramentale da parte di un sacerdote senza facoltà (Foro interno): Se un sacerdote, che ha perso la facoltà di confessare (o non l'ha mai ricevuta), assolve un penitente, la Chiesa supplirà tale potestà esecutiva in forza del canone 144, salvaguardando il sacramento (foro interno) per la salvezza delle anime.

Provvedimenti amministrativi su beni parrocchiali: Se un vicario parrocchiale o un amministratore parrocchiale compie un atto di straordinaria amministrazione (es. vendita di un bene prezioso) senza l'autorizzazione scritta del Vescovo, ma l'acquirente è in buona fede e l'errore è comune, la supplenza ecclesiale può intervenire per validare il contratto, al fine di evitare gravi danni alla comunità, a patto che non vi siano vizi gravi di altro genere.

Delegato con mandato scaduto: Un sacerdote che agisce come delegato del Vescovo per un atto amministrativo, il cui mandato è scaduto il giorno prima per errore o dimenticanza, ma che agisce in buona fede (errore di fatto), vede la sua azione sanata dalla supplenza.

La supplenza **non** si applica mai alla potestà d'ordine (il sacramento dell'ordine, come il sacerdozio), ma esclusivamente alla potestà di regime (esecutiva), definita anche giurisdizione

In base al can. 144 *l'atto posto in essere da chi ne è incapace*, perché privo della potestà di giurisdizione o perché incompetente a compierlo, è valido quando:

- l'agente si trovi in dubbio positivo e probabile circa la sua potestà;
- la gran parte dei destinatari dell'atto creda che l'agente possa validamente porlo in essere; è questo il caso dell'errore comune (non è

necessario che di fatto tutti errino, ma basta che, per le circostanze di fatto, ciascun destinatario possa essere tratto in inganno).

La figura corrisponde a quella del funzionario di fatto nel diritto laico.

Nell'errore comune e nel dubbio positivo e probabile (sia di diritto che di fatto) la potestà di governo esecutiva viene supplita dalla Chiesa, per il foro sia interno che esterno.

In questo caso cioè, la Chiesa, *ex auctoritate*, supplisce al difetto di giurisdizione riconoscendo validità all'atto.

Da rilevare che in base al disposto del § 2 del can. 144, l'istituto della suppletione, oltre che nell'ambito della potestà esecutiva, trova applicazione in riferimento ad alcune precise facoltà che riguardano i sacramenti della confermazione (can. 883), della penitenza (can. 966) e del matrimonio (can. 1111, § I).

Sezione Seconda

Gli uffici ecclesiastici

Premessa

Mentre la potestà di ordine viene conferita alla persona fisica mediante il Sacramento dell'Ordine, la potestà di giurisdizione viene conferita attraverso la cosiddetta *Missio canonica* (eccetto che per il Pontefice il cui potere di 'giurisdizione deriva direttamente dal *diritto divino*).

Concetto generale ed esempio. La missio canonica è l'atto formale con cui l'autorità ecclesiastica (vescovo o superiore) conferisce a un battezzato l'incarico ufficiale di svolgere un ministero (insegnamento, pastorale) a nome della Chiesa. È l'autorizzazione a operare "in persona Ecclesiae", garantendo che la dottrina sia fedele e in comunione con il Vescovo.

Esempio principale:

- **Insegnante di Religione Cattolica (IRC):** Un laico, pur competente, non può insegnare religione nelle scuole pubbliche o private semplicemente per la sua preparazione. Necessita della "missio canonica" conferita dal Vescovo della diocesi, tramite una lettera formale che attesta la sua idoneità dottrinale e morale.

Altri esempi:

- **Catechisti:** I catechisti in parrocchia svolgono il loro ruolo con il mandato (missio) del parroco o del vescovo.

- **Ministri straordinari della Comunione:** Laici incaricati ufficialmente dal vescovo per la distribuzione dell'Eucaristia.

Senza questa missione, l'attività è considerata un'iniziativa personale, non un mandato ecclesiale formale

L'esercizio della *potestà di giurisdizione* è ripartito in una serie preordinata di uffici (mentre la gerarchia d'ordine è una gerarchia di persone fisiche e comprende diversi gradi), ossia di cariche, a ciascuna delle quali è assegnata una determinata competenza.

L'ufficio ecclesiastico costituisce il *cardine* di tutta la organizzazione della Chiesa nei suoi vari livelli in quanto è il *mezzo tecnico che consente un ordinato esercizio delle potestà ecclesiastiche* (FELICIANI).

1. Definizione di ufficio ecclesiastico

ad exemplum: un esempio fondamentale di ufficio ecclesiastico è l'ufficio di **Parroco**. Si tratta di un incarico costituito stabilmente per disposizione ecclesiastica, conferito dal Vescovo a un sacerdote per curare la pastorale di una specifica comunità parrocchiale, con fini spirituali, amministrativi e di governo in conformità al diritto canonico. Ecco alcuni esempi dettagliati: **Parroco**: guida la parrocchia, amministra i sacramenti e ne gestisce il patrimonio, **Vescovo Diocesano**: ufficio di governo di una diocesi; **Vicario Parrocchiale**: collabora con il parroco, Cancelliere vescovile, responsabile degli atti amministrativi di una diocesi; **Giudice del Tribunale Ecclesiastico**: esercita la funzione giudiziaria, ad esempio nel Tribunale della Rota Romana, **Superiore Generale di un ordine religioso**: governa un istituto religioso

Il can. 145 definisce ufficio ecclesiastico «*qualunque incarico (munus), costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale*».

Gli elementi essenziali di questa definizione, mutuata dal decreto conciliare "Presbiterorum ordinis", sono, secondo la più autorevole dottrina (BOLOGNINI):

- un *incarico* che comporta diritti e doveri. Lo stesso can. 145, § 2, precisa che gli obblighi e i diritti, propri dei singoli uffici ecclesiastici cioè le attribuzioni e le competenze, sono stabilite direttamente dalla legge che ha previsto l'ufficio ovvero dal decreto con cui la competente autorità al tempo stesso costituisce e conferisce l'ufficio;

- *costituito stabilmente*; in conseguenza non può esservi ufficio ecclesiastico vero e proprio se l'incarico non gode di quella *perpetuitas obiectiva* del *munus* (PETRONCELLI), dovendosi quindi escludere l'attribuzione di tale qualifica a semplici incarichi, temporanei, di svolgere una qualche mansione;
- per *disposizione* sia *divina* (il Romano Pontefice o il Vescovo) sia ecclesiastica (es. parroco, vicario generale, presidente della conferenza episcopale, superiore negli istituti religiosi);
- per un *fine spirituale*, riferito in qualche modo alla *salus animarum* che è il fine primario della Chiesa.

2. Ufficio ed organo della Chiesa

In quanto esteriorizzano la volontà della Chiesa, gli uffici ecclesiastici ne vengono a costituire gli *organi*.

Ci si chiede, in proposito, se organo debba considerarsi:

- il complesso di **funzioni** cioè quella determinata sfera di competenze (pur riconoscendo che chi agisce è la persona fisica preposta all'ufficio)
- o invece la persona investita di questa competenza a compiere determinate funzioni

OPINIONI in dottrina

Sembra più accettabile quella tesi che considera l'organo come complesso di funzioni astrattamente considerato, anziché come persona fisica investita di tale funzione, in quanto l'ufficio continua ad esistere anche se la persona del titolare venga meno.

Quando l'ufficio o la sede è vacante è errato credere che l'ufficio non funzioni affatto; per il fatto che è vacante vuol dire che esiste e può agire anche se entro certi limiti, attraverso il vicario o il sostituto o l'amministratore.

Questo vale non solo per l'ufficio annesso ad una esclusiva potestà di giurisdizione, ma anche per quelli che importano potestà di ordine congiunta

a potestà di giurisdizione. In tal caso la potestà di ordine non è una potestà annessa all'ufficio, ma un requisito, una qualità, che l'ecclesiastico preposto all'ufficio deve avere. Alla morte di un Vescovo diocesano, l'ufficio vescovile diventa vacante; all'Amministratore diocesano spetteranno tutti quei poteri dipendenti dall'ordinaria giurisdizione del Vescovo nelle cose spirituali e temporali; mentre invece non gli spetteranno quei poteri che competeranno al Vescovo in funzione della sua posizione in un grado della gerarchia di ordine

3.Ufficio e beneficio

synthetica notio: Nel diritto canonico, un **beneficio ecclesiastico** è definito (secondo il Codice del 1917, ancora valido storicamente per comprendere l'istituto) come un ente giuridico costituito in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto da un **ufficio sacro** (un compito, es. parroco) e dal **diritto di percepire i redditi** di un patrimonio (dotazione) destinati al sostentamento del titolare ad exemplum. Ecco alcuni esempi concreti di benefici nel diritto canonico: **Beneficio Parrocchiale (Esempio principale): descrizione:** Il patrimonio (terreni, case, rendite) assegnato a una parrocchia, i cui frutti servono a sostenere il sacerdote addetto (parroco) e a mantenere la chiesa, **esempio concreto:** Storicamente, al parroco di una chiesa venivano assegnati dei terreni agricoli ("fondo parrocchiale"). Il parroco non era proprietario dei terreni, ma ne godeva i frutti (il raccolto o l'affitto) per il suo sostentamento (rendita) in cambio del servizio religioso, altro esempio. **Prebenda Canonica (o Beneficio Capitolare): descrizione:** La parte di rendita patrimoniale destinata a un membro di un capitolo (canonico) in una cattedrale o chiesa collegiata, altro **esempio:** I beni gestiti da un Capitolo di canonici, i cui redditi venivano divisi tra i membri per il loro mantenimento mentre svolgevano il servizio corale nella cattedrale; altro esempio **Cappellania (o Beneficio "Sine Cura"):** **descrizione:** Un beneficio non legato alla cura diretta delle anime, spesso istituito per la celebrazione di messe in un altare specifico, altro **esempio:** Una nobile famiglia, attraverso un atto di patronato, dota un altare all'interno di una chiesa di un appezzamento di terra. Il reddito di questo fondo è destinato al sacerdote (cappellano) che celebra messa ogni domenica a suffragio dei defunti della famiglia stessa. altro esempio **Mensa Vescovile:** **descrizione:** L'insieme dei beni destinati al sostentamento del Vescovo diocesano e alla gestione della diocesi

Dall'ufficio ecclesiastico va tenuto distinto il beneficio che del primo costituisce solo un accessorio, un completamento non necessario che può anche mancare tant'è vero che si parla di *uffici non beneficiari*.

Il beneficio può definirsi "un ente di giuridico costituito o eretto perpetuamente dalla competente autorità ecclesiastica per assicurare il sostentamento del titolare dell'ufficio» (PETRONCELLI).

Esso risulta composto da due elementi uniti in un unico ente dotato di personalità giuridica:

- l'*ufficio ecclesiastico*;
- il *diritto di percepire i redditi annessi per dote all'ufficio*.

Dal punto di vista economico giuridico si è voluto trovare il fondamento del beneficio, annesso all'ufficio, nel noto principio enunciato da S. Paolo «qui altari deserviunt cum altari participant et qui Evangelium annuntiant de Evangelio vivere debent» (I Cor. 9, 13-14).

Storicamente il beneficio nacque dall'assegnazione da parte del Vescovo, al clero, di beni immobili, per trarne le rendite per assicurare il sostentamento al titolare dell'ufficio. In, passato, dunque, non poteva aversi «ufficio» senza che alle spalle ci fosse un beneficio: oggi tale accoppiamento è venuto meno in quanto il nuovo Codice, tenendo conto dei suggerimenti del Concilio (v. Decreto «Presbyterorum Ordinis n. 20) ha previsto (can. 1272) che i benefici ancora esistenti vadano sostituiti con altri istituti patrimoniali (per maggiori dettagli vedremo quando tratteremo di Beni temporali della Chiesa).

4. **Provvisata dell'ufficio ecclesiastico: generalità**

synthetica notio. Nel diritto canonico, la **provvisata** (o provvisazione) è l'atto giuridico formale con cui l'autorità ecclesiastica competente conferisce un ufficio ecclesiastico a una persona. Comprende tre fasi: la designazione, il conferimento del titolo e la presa di possesso

ad exemplum. Ecco alcuni esempi di provvisata, classificati per modalità di conferimento:

1. Libero conferimento (Nomina diretta) È la forma più comune, in cui l'autorità (solitamente il Vescovo diocesano) sceglie e nomina liberamente una persona ritenuta idonea. **Esempio:** La nomina di un nuovo parroco da parte del Vescovo diocesano (can. 157). **Esempio:** La nomina del Cancelliere vescovile o del Vicario giudiziale.

2. Istituzione (Dopo presentazione)

L'autorità conferisce l'ufficio a una persona presentata da un altro soggetto (che ha il diritto di presentazione), previa verifica dei requisiti. **Esempio:** Un ente o una congregazione religiosa ha il diritto di presentare un sacerdote per la nomina a cappellano di un ospedale, e il Vescovo procede all'istituzione.

3. Conferma o Ammissione (Dopo elezione)

Se l'ufficio è conferito tramite elezione da parte di un collegio o comunità, l'autorità superiore deve confermare l'eletto affinché la provvisata sia valida. **Esempio:** L'elezione di un superiore religioso in una congregazione, che necessita della conferma da parte del Superiore Generale o del Vescovo per essere valida.

4. Nomina pontificia (Provvisata da parte della Santa Sede)

In casi di particolare rilievo, la provvisata spetta direttamente al Romano Pontefice. **Esempio:** La nomina di un Vescovo diocesano da parte del Papa. **Esempio:** La nomina dei Cardinali o dei capi del Dicastero della Curia Romana.

L'ufficio ecclesiastico viene conferito unicamente mediante l'atto giuridico posto in essere dalla autorità competente e che viene designato come provvisione o *provvista canonica* (can. 146).

La provvista canonica comprende sempre tre fasi:

1. la *designazione* della persona cui deve essere conferito l'ufficio;
- 2) il *conferimento* del titolo;
- 3) la *presa di possesso* (o immissione).

La provvista può aver luogo (can. 147):

- per libero conferimento (**collazione**) da parte dell'autorità competente;
- per **istituzione** conseguente a una **presentazione**;
- per **conferma** o per **ammissione** se è intervenuta una **elezione** o **postulazione**;
- per semplice **elezione**, accettata dall'eletto.

La provvista, qualunque ne siano le modalità, spetta, di regola, alla stessa autorità competente ad erigere, modificare e sopprimere gli uffici (can. 148) e deve, di regola, essere fatta per iscritto (can. 156).

Condizioni perché un fedele possa essere ammesso ad un ufficio ecclesiastico sono:

- a) essere nella *comunione* della Chiesa (can. 149);
- b) essere in possesso dei *requisiti*, previsti dalle leggi, per ricoprire detto ufficio (can. 149);
- c) essere stato ordinato *sacerdote* (solo però per gli uffici che comportano la *piena cura delle anime*) (can. 150).

La provvista, effettuata a favore di chi manca delle qualità richieste, è nulla solo nel caso che quelle qualità siano espressamente richieste (come ad es. lo status sacerdotale), altrimenti è valida ma può essere annullata con un decreto

dell'autorità competente o con una sentenza del tribunale amministrativo (can. 149, § 2).

È del pari nulla, *ipso iure*, la provvista fatta con simonia (corruzione, etc.). Altra condizione per la validità della provvista è che l'ufficio risulti giuridicamente vacante (can. 153); per gli uffici conferiti a tempo determinato la provvista può anche essere fatta nei sei mesi prima della scadenza del termine ma avrà ovviamente effetto solo dal momento della vacanza.

Va, infine, rilevato che è nulla, da chiunque fatta, la promessa di nomina ad un ufficio (can. 153, § 3)

5. Segue: li libero conferimento

Esempio di libero conferimento

Il **libero conferimento** (o libera collazione), previsto dal **canone 157 del Codice di Diritto Canonico**, è l'atto con cui il Vescovo diocesano nomina direttamente un sacerdote a un ufficio ecclesiastico (ad esempio, parroco), senza che ci sia stato un concorso o una terna di candidati. È espressione della sua responsabilità diretta nel governo della diocesi.

Ecco un esempio pratico di decreto di nomina per libero conferimento:

DECRETO DI NOMINA A PARROCO

PROT. N. 123/2026

Il sottoscritto, **Mons. Mario Rossi**, per grazia di Dio e della Sede Apostolica Vescovo di [Nome Diocesi],

- **Visto** il can. 157 del Codice di Diritto Canonico, che attribuisce al Vescovo diocesano la facoltà di provvedere con libero conferimento agli uffici ecclesiastici;
- **Considerata** la vacanza dell'ufficio di Parroco presso la Parrocchia di *San Giovanni Battista* in [Nome Città/Luogo], a seguito del trasferimento del precedente parroco;
- **Valutate** le necessità pastorali della suddetta comunità e le doti spirituali, umane e pastorali del sacerdote **Don Luigi Bianchi**;
- **Ritenendo** il suddetto sacerdote idoneo a guidare la comunità parrocchiale;

NOMINA

Don Luigi Bianchi

Parroco della Parrocchia di *San Giovanni Battista* in [Nome Città/Luogo], con tutti i diritti e i doveri previsti dal Diritto Canonico.

La presente nomina ha effetto dal **1° Maggio 2026**.

Al termine del mandato di nove anni (o altro periodo previsto), si procederà a nuova valutazione.

Dato in [Nome Città], dalla Sede Vescovile, il 15 Marzo 2026.

(Firma del Vescovo)

+ Mons. Mario Rossi

(Firma del Cancelliere vescovile)

Don Antonio Verdi

Punti chiave dell'esempio

1. **Potere del Vescovo:** Il Vescovo agisce di propria iniziativa (non su candidatura di altri).
2. **Scelta diretta:** Il Vescovo valuta l'idoneità del candidato direttamente (can. 157).
3. **Finalità:** La nomina è fatta per il bene pastorale della comunità.

Il libero conferimento costituisce attualmente la modalità più comune per la provvista di un ufficio; l'autorità competente perviene alla designazione del soggetto ritenuto più idoneo attraverso una scelta libera e autonoma (la c.d. *libera collatio*).

In dottrina (MAZZONI), richiamandosi al n. 28 del Decreto conciliare «Christus Dominus», ci fa rilevare come tale forma ponga in risalto «la necessaria libertà di movimento di cui deve godere chi, nella Chiesa, detiene il ministero dell'autorità al di fuori di condizionamenti esterni non sempre limpidi e disinteressati» (Secondo la dottrina ciò però non esclude nello spirito di corresponsabilità ecclesiale, tutte quelle varie forme di intesa e di consultazione, a volte espressamente richieste (cfr can. 494 §1; 509 §1; 551 §3; 682 §1) da cui l'autorità, almeno normalmente, non può prescindere.

Alla libera collazione fa cenno il Codice quando al can. 157 stabilisce che spetta normalmente al Vescovo diocesano «provvedere con libero conferimento agli uffici ecclesiastici nella propria Chiesa particolare».

6.Segue: La presentazione

Esempio di presentazione can 158

Ecco un esempio di presentazione (lettera di presentazione) formale per la candidatura a un ufficio ecclesiastico, basata sulle norme del **Can. 158 del Codice di Diritto Canonico**, il quale regola la presentazione da parte di chi ha il diritto di presentare (es. un patrono, un capitolo, un gruppo di fedeli) all'autorità che deve conferire l'ufficio (di solito il Vescovo).

Esempio di Lettera di Presentazione (Can. 158 CIC)

Mittente:

[Nome e Cognome del Presentante/Rappresentante del Collegio]

[Indirizzo]

[Contatti]

Destinatario:

Eccellenza Reverendissima

[Nome del Vescovo]

Vescovo di [Nome Diocesi]

[Indirizzo della Curia]

Oggetto: Presentazione del candidato [Nome del Candidato] per l'ufficio di [Nome Ufficio, es. Parroco della Parrocchia X]

Eccellenza Reverendissima,

con la presente, in conformità a quanto stabilito dal Canone 158 §1 del Codice di Diritto Canonico e in virtù del diritto di presentazione [specificare il titolo del diritto, es. legato al patronato/alla norma statutaria] di cui gode [Nome del Collegio/Gruppo/Persona che presenta], sottoscritto/i,

PRESENTA/NO

la candidatura di **[Nome e Cognome del Candidato]**, [Titoli accademici/Qualifiche], [Attuale incarico], nato a [Luogo] il [Data] e incardinato nella [Diocesi/Istituto di appartenenza], per l'ufficio ecclesiastico di **[Nome Ufficio, es. Parroco]** presso la **[Parrocchia/Ente]** in [Luogo].

La presente presentazione avviene entro il termine stabilito di tre mesi.

Il candidato, [breve descrizione delle competenze/attitudini che lo rendono adatto all'ufficio], possiede i requisiti previsti dal diritto universale e particolare per il corretto esercizio del suddetto ufficio.

Si allegano alla presente:

1. Curriculum vitae del candidato.
2. Documentazione attestante il diritto di presentazione.
3. [Eventuali altre dichiarazioni].

Certi della Vostra paterna attenzione, restiamo in attesa dell'istituzione del candidato presentato e porgiamo i nostri più devoti saluti.

[Luogo e Data]

Firma del Presentante (o dei rappresentanti del collegio)

[Firma]

Note Chiave basate sul Canone 158

- **Destinatario:** La presentazione deve essere fatta all'autorità che ha il diritto di dare l'istituzione (generalmente il Vescovo).
- **Termini:** Deve avvenire entro tre mesi dal momento in cui l'ufficio è vacante, salvo disposizioni diverse.
- **Nessuna auto-presentazione:** Il Can. 158 §2 specifica che nessuno può presentare se stesso, ma un gruppo o collegio può presentare un proprio membro.

La presentazione costituisce un'altra delle modalità di provvista degli uffici ecclesiastici: in effetti l'autorità competente **istituisce**, cioè conferisce l'ufficio, al candidato o ad uno dei candidati che le vengono **presentati** da chi ne ha il diritto (can. 158)

Come si vede si tratta di una notevole limitazione al potere di scelta (*libera collatio*) dell'autorità competente anche se alla medesima spetta valutare l'idoneità del soggetto (o dei soggetti) e in base ad essa conferire o meno l'incarico (can. 163).

Le norme prevedono che la presentazione, ove prevista, venga fatta entro tre mesi dalla ricezione della notizia della vacanza dell'ufficio (can. 158) altrimenti viene meno, per il caso specifico, il diritto di presentazione (can. 162).

È escluso che qualcuno possa presentare sé stesso (can. 160) e che un candidato venga presentato contro sua volontà (can. 159).

Espressione tipica di tale istituto è, o meglio era, il diritto di patronato che comportava la facoltà, per un privato o per un ente, di presentare all'autorità un chierico idoneo (spesso facendo una terna di nominativi) ai fini della provvista di un determinato ufficio.

Oggi tale diritto, anche se previsto e regolamentato dal nuovo Codice, è in via di estinzione; il Codice del 1917 già proibì la costituzione di nuovi diritti, le nonne conciliari e post conciliari ne hanno previsto la graduale abolizione in vista di una maggiore libertà di azione della S. Sede e dei Vescovi.
dei Vescovi.

7) Segue L'elezione

ad exemplum: un esempio principale di elezione provvista nel diritto canonico è l'**elezione del Romano Pontefice da parte del Collegio Cardinalizio** riunito in Conclave.

In questo caso, l'elezione non necessita di una conferma esterna: una volta che l'eletto accetta la nomina, ottiene immediatamente e di pieno diritto la pienezza della potestà suprema nella Chiesa (provvista immediata). **Altri esempi di elezione nel diritto canonico (che possono portare a una provvista): Elezione dell'Amministratore Diocesano:** In caso di sede vacante, il collegio dei

consultori elegge l'amministratore diocesano entro otto giorni; **Elezione del Superiore Maggiore:** Negli istituti religiosi (ordini o congregazioni), i membri del capitolo eleggono il Superiore Generale; **Elezione del Parroco:** Rari casi in cui il diritto proprio o la consuetudine approvata prevedono che i fedeli di una parrocchia eleggano il proprio parroco (generalmente necessita di conferma). **Caratteristiche dell'elezione (Cann. 176-179 CIC): Accettazione:** L'eletto deve accettare l'elezione affinché questa abbia valore. **Conferma:** Se l'elezione richiede conferma da parte di un'autorità superiore (es. il Vescovo per un superiore religioso), l'eletto non ottiene l'ufficio finché la conferma non viene concessa. **Semplice elezione:** In alcuni casi (come per il Papa), la sola elezione e accettazione bastano, senza bisogno di conferma. **Esempio di procedura di elezione:** Il Conclave, dove si procede per scrutinio segreto, richiede una maggioranza di due terzi dei cardinali elettori presenti.

Altro esempio di elezione can 164

Ecco un esempio pratico basato sull'elezione di un **Superiore di una comunità religiosa** (o un incarico diocesano simile):

Esempio: Elezione del Superiore della Comunità "San Francesco"

1. Convocazione (Can. 166)

Il Presidente del collegio invia a tutti i membri aventi diritto al voto una lettera di convocazione ufficiale, indicando data, ora e luogo dell'elezione.

2. Nomina degli Scrutatori (Can. 173)

All'inizio della sessione, vengono scelti tra i presenti almeno due scrutatori. Il loro compito è raccogliere le schede e verificare che il numero dei voti corrisponda al numero dei votanti.

3. La Votazione (Can. 172)

Ogni elettore scrive su una scheda il nome del candidato scelto. La scheda deve essere segreta e consegnata in modo che nessuno possa vedere il contenuto.

- *Esempio:* "Voto per Don Marco Rossi".

4. Lo Scrutinio e la Maggioranza (Can. 119, n. 1)

Perché l'elezione sia valida al primo scrutinio, serve la **maggioranza assoluta** (50% + 1 degli elettori presenti).

- Se nessuno raggiunge la quota, si procede a una seconda votazione.
- Se ancora non c'è esito, si fa un ballottaggio tra i due candidati più votati.
- In caso di parità al terzo scrutinio, viene eletto il più anziano per ordinazione o per età.

5. Accettazione (Can. 177)

Una volta proclamato il vincitore, il Presidente chiede all'eletto: "*Accetti la tua elezione?*". L'eletto ha 8 giorni per rispondere. Se accetta, ottiene il diritto all'ufficio (o l'ufficio stesso, se non serve conferma).

6. Conferma (Can. 179)

Se la legge lo richiede, l'eletto deve chiedere la conferma all'autorità superiore (es. il Vescovo) entro 8 giorni.

Può verificarsi, talvolta, che un determinato ufficio ecclesiastico si acquisti attraverso la elezione da parte di un collegio, ovvero di un determinato gruppo (*coetus*) di persone.

Tipica, in proposito, è la elezione del Sommo Pontefice da parte del Collegio dei Cardinali.

Si possono ricordare la elezione dell'Amministratore diocesano (in caso di vacanza della sede episcopale) da parte del collegio dei consultori (can. 421, §

1) ovvero quei rari casi, ancora esistenti, in cui i sudditi di una parrocchia possono eleggere il proprio parroco.

Se non sia disposto diversamente, la elezione deve avvenire entro il trimestre utile dalla data della notizia della vacanza dell'ufficio, in caso contrario l'autorità competente provvede libera-mente alla provvista dell'ufficio.

L'eletto, dopo aver accettata l'elezione, ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto: ad es. il Sommo Pontefice (can. 178).

In alcuni casi, però, il risultato della elezione deve ottenere conferma da parte dell'autorità competente e solo dopo tale conferma (che deve avvenire per iscritto) l'eletto ottiene l'ufficio con pieno diritto (can. 179).

I canoni da 166 a 173 disciplinano dettagliatamente lo **svolgimento delle elezioni**: va ricordato che una forma particolare di elezione è quella per **compromesso** che si verifica (a; meno che tale forma non sia espressamente proibita del diritto particolare e dagli statuti) allorquando tutti gli elettori, con consenso unanime e scritto, trasferiscono (solo per quella volta) il diritto di eleggere ad una o più persone idonee, anche estranee al collegio, in modo che l'elezione risulti fatta da tutti in virtù della facoltà ricevuta (cann. 174 e 175).

8. Segue: La postulazione

Synthetica notio: definizione del Canone 180. Il canone stabilisce che, se gli elettori ritengono più adatta una persona che presenta un **impedimento canonico** (ovvero un ostacolo legale, che però sia dispensabile, cioè superabile con un'autorizzazione), non possono eleggerla direttamente, ma possono **postularla** (chiederne la nomina) all'autorità competente, a meno che il diritto non disponga altrimenti.

Can 180 “§1. Se un impedimento canonico, su cui si può e si suole dispensare, si oppone alla elezione di colui che gli elettori ritengono più adatto e preferiscono, essi possono, con i loro suffragi, postulare il medesimo dalla competente autorità. §2. Coloro ai quali è stata delegata la facoltà di eleggere mediante compromesso, non possono postulare, a meno che non sia stato espressamente stabilito nel compromesso”.

Esempio pratico di applicazione: Immaginiamo che il Capitolo di una Cattedrale debba eleggere un nuovo **Decano** (un ufficio che richiede requisiti specifici). 1. **situazione:** Gli elettori considerano Don Mario come la persona più adatta per competenza e virtù. Tuttavia, Don Mario presenta un impedimento canonico: ad esempio, ha superato di poco l'età massima prevista dalle norme particolari per quel capitolo (una norma dispensabile). 2. **l'azione (Postulazione):** Invece di eleggere un altro candidato meno idoneo, i canonici riuniti votano per Don Mario. Nel verbale, indicano che si tratta di una **postulazione** (Can. 181 §2). 3. **la procedura:** Il verbale viene trasmesso al Vescovo diocesano (l'autorità competente). 4. **conclusione:** Il Vescovo, valutata la competenza di Don Mario,

concede la dispensa dall'età e approva la postulazione. Con l'accettazione di Don Mario, la provvisione dell'ufficio è valida (Can. 183 §3). **Caratteristiche: impedimento dispensabile:** se l'impedimento è di diritto divino o non dispensabile, la postulazione è nulla; **maggioranza:** Per avere forza, la postulazione richiede almeno **due terzi** dei voti (Can. 181 §1); **nessun diritto acquisito:** La persona postulata non acquisisce alcun diritto finché l'autorità non accetta la postulazione

Qualora gli elettori scelgano per un determinato ufficio chi ha un impedimento canonico, del quale si possa e si sia soliti concedere la dispensa, essi stessi possono chiedere al superiore competente la dispensa dall'impedimento (postulazione) (can.180).

Perché la postulazione abbia efficacia essa deve essere espressa almeno con i due terzi dei suffragi (can. 181) e trasmessa all'autorità competente entro otto giorni (can. 182).

Premesso che il postulato non acquista alcun diritto alla postulazione e che l'autorità competente non è tenuta all'obbligo di ammetterla (can. 182, § 3), si precisa che, ove la postulazione sia ammessa ed accettata, l'eletto ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto (can. 183).

9. Perdita dell'ufficio ecclesiastico: generalità

L'ufficio ecclesiastico, giusta il disposto del can. 184, si perde per:

- a) *scadenza del termine* prestabilito;
- b) raggiungimento dei *limiti* di età previsti dal diritto;
- c) *rinuncia*;
- d) *trasferimento* ad altro ufficio;
- e) *rimozione*;
- f) *privazione penale*.

L'ufficio ecclesiastico, invece, non si perde (salvo sia diversamente disposto) qualora venga meno, in qualsiasi modo, l'autorità che l'ha conferito.

La perdita dell'ufficio per scadenza del termine prestabilito o per raggiungimento dei limiti di età diviene effettiva soltanto dal momento in cui

viene dichiarata per iscritto dall'autorità competente (can. effettiva 186); in soltando mancanza, l'ufficio momento è prorogato ipso iure tacitamente.

La cessazione dall'ufficio per qualsiasi motivo deve essere subito portata a conoscenza, una volta divenuta effettiva, di tutti quelli che siano legittimamente interessati dell'ufficio (can. 184, § 3).

10 Segue: La rinuncia

Chiunque sia responsabile dei propri atti (*compos sui*), può, per una causa giusta e proporzionata, rinunciare all'ufficio ecclesiastico di cui è investito (can 188)

La rinuncia (che può assomigliarsi alle dimissioni) non ha valore se risulta da timore grave provocato ingiustamente, da dolo, da errore sostanziale o da simonia (can. 188).

Essa deve essere fatta per iscritto ovvero oralmente ma davanti a due testimoni, nelle mani dell'autorità competente alla provvista dell'ufficio (can. 189).

Quando, non necessiti di accettazione la rinuncia ha effetto con la dichiarazione del rinunziante altrimenti sortisce effetto solo con l'accettazione della autorità competente e perde valore se tale accettazione non interviene entro tre mesi.

Ricordiamo che i canoni 401 e 538 invitano i Vescovi diocesani e i parroci, i quali abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età, a presentare la rinuncia all'ufficio rispettivamente 'nelle mani del Sommo Pontefice o del proprio Vescovo diocesano.

11. Il trasferimento

Synthetica notio In diritto canonico, il trasferimento da un ufficio ecclesiastico (in particolare quello di parroco) è regolato dai cann. 1748-1752 del Codice di Diritto Canonico (CIC). Il trasferimento differisce dalla rimozione, poiché solitamente implica il conferimento

di un altro ufficio, spesso per esigenze pastorali, e non per una sanzione disciplinare: Ecco un esempio strutturato basato sulle norme canoniche:

Esempio: Trasferimento di un Parroco per Esigenze Diocesane

Scenario: Il Vescovo diocesano, per una migliore organizzazione della cura pastorale nella diocesi, decide di trasferire Don Mario Rossi dalla Parrocchia "A" alla Parrocchia "B", più grande e bisognosa di un parroco esperto.

Procedura (Can. 1748 - 1752 CIC):

1. **Valutazione e Consiglio:** Il Vescovo considera il bene delle anime e le capacità del sacerdote (can. 1748).
2. **Proposta e Colloquio:** Il Vescovo propone il trasferimento a Don Mario in un colloquio personale, spiegandone le motivazioni pastorali e cercando il suo consenso.
3. **Consenso o Opposizione:**
 1. *Scenario A (Consenso):* Don Mario accetta. Il trasferimento è immediato o pianificato.
 2. *Scenario B (Opposizione):* Don Mario non è d'accordo. Egli deve esporre per iscritto i motivi del suo rifiuto al Vescovo (can. 1749).
4. **Decisione Finale:** Se il Vescovo, nonostante le ragioni addotte, giudica il trasferimento necessario per il bene della Chiesa, può procedere comunque (can. 1750).
5. **Decreto:** Il Vescovo emana un decreto di trasferimento ufficiale, notificandolo per iscritto (can. 1751).

Il **trasferimento** da un ufficio ad un altro può essere disposto (e per regolarità deve essere intimato per iscritto) dall'autorità che è competente a provvedere sia all'ufficio che si perde sia all'ufficio che si acquista (can. 190, § 1).

Per operare il trasferimento contro la volontà del titolare dell'ufficio occorre che vi sia una causa grave e resta fermo il diritto dell'interessato di esporre, nei modi prescritti, le ragioni in contrario (can. 190, 1° comma).

Di regola il primo ufficio (quello che si lascia) non è considerato vacante fino alla presa di possesso del secondo e fino a quel momento il trasferito continua a percepire la retribuzione connessa al primo ufficio (can 191)

Da notare che per il trasferimento dei parroci è prevista una particolare procedura amministrativa (can.1748-1752) che esamineremo quando studieremo la procedura per la rimozione e il trasferimento dei parroci.

12 Segue: La rimozione e la privazione

. In ambedue i casi il titolare viene sollevato dal suo incarico in conseguenza di una causa che, per motivi di opportunità o penali, ne impedisca l'ulteriore esercizio.

A) Rimozione

synthetica notio. nel diritto canonico, la rimozione da un ufficio ecclesiastico è un atto amministrativo o penale con cui l'autorità competente priva un chierico o un fedele del suo incarico. È un provvedimento grave che richiede una "giusta causa" (can. 193 §3 CIC). **1. Rimozione del Parroco per Inefficacia (Can. 1740-1741)** Un parroco può essere rimosso non solo per colpa grave, ma anche quando il suo ministero, per qualche causa (anche senza colpa), risulta **dannoso o inefficace**; **Esempio:** Un parroco che, a causa di una gestione pastorale molto divisiva, provoca una grave rottura della comunione ecclesiale nella comunità parrocchiale; **Esempio:** Inettitudine grave o inefficienza persistente nel gestire la parrocchia (trascuratezza nell'amministrazione dei sacramenti, abbandono della parrocchia); **Procedura:** Il Vescovo deve prima tentare di persuadere il parroco a rinunciare volontariamente, offrendogli sostegno o un altro ufficio, prima di emanare il decreto di rimozione **2. Rimozione "Latae Sententiae" (Automatica)** Alcuni comportamenti gravi portano alla perdita dell'ufficio in modo automatico, senza bisogno di un processo (*ipso iure*): **Apostasia, Eresia o Scisma:** Il chierico che abbandona pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa è rimosso dall'ufficio (can. 194 §1, 2°). **Tentato Matrimonio:** Un chierico che contrae matrimonio (anche solo civilmente) perde automaticamente l'ufficio (can. 194 §1, 3°). **3. Rimozione ad Nutum (A discrezione dell'autorità).** Certi uffici, specialmente quelli ricoperti da religiosi, possono essere revocati dal Vescovo, spesso d'intesa con il superiore religioso (can. 682 §2). **Esempio:** Un religioso che insegna in una scuola diocesana o dirige un ufficio diocesano e non segue le direttive pastorali del Vescovo diocesano. La rimozione può avvenire "a discrezione" del Vescovo, purché sussista una causa ragionevole **4. Rimozione per Abusi (Can. 1398)**

In seguito alla riforma del Libro VI del Codice (2021), i reati di abusi sessuali su minori o adulti vulnerabili da parte di un chierico portano a provvedimenti drastici. **Esempio:** Rimozione e dimissione dallo stato clericale per un sacerdote riconosciuto colpevole di reati sessuali (violazione del sesto comandamento del decalogo) o detenzione di materiale pedopornografico. La rimozione richiede sempre un **decreto scritto** e motivato, e il rimosso ha diritto di presentare ricorso (can. 1734-1739).

La rimozione del titolare dal suo incarico può avvenire:

- a) con decreto (emanato per iscritto) della competente autorità ma solo per *cause gravi* (can. 193);
- b) *ipso iure* al verificarsi di determinate situazioni (can. 194) e cioè:
 - perdita dello stato clericale;
 - abbandono della fede cattolica o della comunione ecclesiale;
 - tentativo di contrarre matrimonio, anche soltanto civile.

È opportuno precisare che il motivo primario della rimozione non è un delitto (come avviene per la privazione v. appresso lett. B), ma il bene pubblico, cioè la salvezza delle anime.

Per la rimozione dei parroci il Codice prevede, come per il trasferimento, una particolare procedura amministrativa disciplinata dai canoni 1740-1747 che esamineremo nei dettagli quando ci occuperemo di quell'istituto

B) Privazione

synthetica notio. La privazione da un ufficio ecclesiastico nel diritto canonico è una sanzione penale attraverso il quale un soggetto viene rimosso dal proprio incarico a causa di un delitto (reato). A differenza della rimozione, che può avvenire per cause inefficaci, la privazione assume un carattere punitivo più netto. Ad exemplum. Ecco alcuni esempi specifici di privazione da un ufficio ecclesiastico: **Abuso di potere o dolo**: Un parroco o un superiore religioso che amministra beni ecclesiastici con grave negligenza, provocando danni economici o scandalo, può essere privato del suo ufficio. **Delitti contro la fede o la disciplina**: Un chierico che incorre in apostasia, eresia o scisma può essere privato del suo incarico e, nei casi più gravi, rimosso dallo stato clericale. **Violazione del sigillo sacramentale**: La violazione diretta del sigillo sacramentale comporta la scomunica *latae sententiae* e la conseguente privazione di qualsiasi ufficio, incarico o privilegio. **Abusi sessuali su minori**: La normativa recente (riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico) prevede esplicitamente la privazione dell'ufficio e la dimissione dallo stato clericale per i chierici che commettono abusi sessuali su minori. **Simonia**: L'ottenimento di un ufficio tramite simonia (compravendita di cose sacre) o il suo esercizio simoniaco comporta la privazione del medesimo. La privazione deve essere effettuata a norma del diritto, garantendo il giusto processo e il diritto alla difesa

Anche la privazione consiste nella rimozione da un ufficio ma come provvedimento penale (pena espiatoria) derivante da un delitto canonico, il quale preveda la comminazione di tale pena (can. 1336). Si può, con molta approssimazione, paragonare alla interdizione dai pubblici uffici prevista come pena accessoria, dall'ordinamento penale statale.

La procedura e gli effetti della privazione sono disciplinate dal diritto penale canonico {can. 196) e ne rimandiamo l'esame in tale sede.

RIASSUMENDO

LA CHIESA E LE SUE POTESTÀ

In estrema sintesi

LA CHIESA.

La Chiesa intesa come società di uomini battezzati, presenta particolari caratteristiche:

- **L'UNITÀ:** Dio fonda una e un'unica Chiesa e riunisce un unico corpo sociale formato dai fedeli;
- **LA SANTITÀ:** rappresenta lo scopo assegnato alla Chiesa da Dio, cioè giungere alla salvezza del genere umano;
- **LA CATTOLICITÀ:** intesa come universalità, la Chiesa a differenza di altre confessioni ha il compito di abbracciare tutte le genti;
- **LA APOSTOLICITÀ:** la dottrina e le attività della Chiesa si ricollegano agli Apostoli, di cui i vescovi sono successori, mentre il primato del pontefice deriva da quello dell'apostolo Pietro.

- **LE POTESTÀ DELLA CHIESA**

Per riuscire nel suo scopo, sono stati assegnati alla Chiesa dei mezzi, cioè le potestà ecclesiastiche, di cui 3 fondamentali:

MAGISTERO: gli Apostoli lasciano alla Chiesa il compito di predicare le proprie verità; pertanto, questa potestà rappresenta l'insegnamento che la Chiesa dà della propria fede unica e della propria dottrina unica.

Esistono "due livelli" di Magistero:

- Superiore: Comprende il Papa come persona infallibile e il Concilio ecumenico, quando questi dichiarano di emanare una sentenza definitiva valida per tutta la Chiesa;
- Autentico: comprende il Papa e il Concilio Ecumenico, quando predicano insegnamenti non definitivi;

ORDINE: tale potestà è conferita ad una persona mediante il sacramento dell'ordine, il quale ha carattere indelebile, e conferisce al soggetto titolare la facoltà di compiere i segni sacramentali istituiti da Cristo: infatti il culmine di queste funzioni è agire impersonando Cristo nell'Eucarestia;

GIURISDIZIONE: rappresenta il potere di governo, cioè il potere consesso da Cristo ai suoi apostoli e ai loro legittimi successori, per governare i fedeli e indirizzarli alla vita eterna.

Questa potestà si distingue in legislativa, giudiziale ed esecutiva, tuttavia a differenza degli ordinamenti civili, dove si assiste alla separazione dei poteri, nel mondo canonico questa è accentrata nelle mani del Papa, per quanto riguarda la Chiesa universale, nelle mani del Vescovo, a livello di Chiesa particolare.

IL COLLOCAMENTO NELL'UFFICIO

Il collocamento nell'ufficio ecclesiastico avviene mediante la provvista, un atto emanato dall'autorità ecclesiastica competente con cui un chierico viene indirizzato ad un ufficio.

Il chierico deve essere idoneo a tale percorso, pertanto deve corrispondere a questi requisiti, pena la nullità della provvista:

- essere nella comunione della Chiesa;
- essere in possesso dei requisiti legali (es. essere capace di intendere e di volere);
- essere stato ordinato sacerdote, se l'ufficio comporta la piena cura delle anime

L'atto di provvista richiede la forma scritta e consta di 3 fasi:

- la designazione della persona cui deve essere conferito l'ufficio;
- il conferimento del titolo;
- la presa di possesso dell'ufficio.

Inoltre, esistono svariate modalità d'attuazione della provvista, infatti l'ufficio può essere assegnato:

- per libero conferimento da parte dell'autorità competente;
- per istituzione conseguente a una presentazione;

- per elezione (es. l'elezione del Papa).

Il Concilio Vaticano II

Premessa

Nella trattazione del secondo libro diritto canonico attuale non si può assolutamente prescindere da alcune considerazioni intorno agli atti conciliari

Sono sedici documenti emanati dal Concilio:

- **4 Costituzioni** aventi carattere dottrinale o disciplinare
- **9 Decreti** aventi carattere eminentemente pratico
- **3 dichiarazioni** dirette ai non fedeli e riferentesi a questioni determinate

A) Costituzioni

Lumen Gentium: Costituzione dogmatica sulla Chiesa (natura, gerarchia, laici). (Constitutio dogmatica de Ecclesia del 21.11.1964) costituisce il fondamento dottrinale di tutta la legislazione conciliare e, anzi, di tutto l'ordinamento ecclesiastico.

La Lumen gentium consta di 8 capitoli:

- Il primo capitolo tratta del mistero della Chiesa come sacramento di Cristo e strumento dell'unione dell'uomo con Dio e dell'unità di tutto il genere umano.
- Il secondo capitolo tratta del popolo di Dio che è costituito da tutti i chiamati in Cristo che ne è l'unico capo, le cui caratteristiche sono la libertà e la dignità dei figli di Dio e la cui legge è quella dell'amore.
- Il terzo capitolo si sofferma sulla costituzione gerarchica della Chiesa ed in particolare sull'episcopato sottolineando che il popolo di Dio ha bisogno di guide, pastori che lo orientino nella realizzazione del Regno
- Il quarto capitolo è dedicato ai laici che sono corresponsabili dell'azione pastorale in forza del sacerdozio comune ricevuto con il Battesimo

- Il quinto capitolo parla della vocazione universale della santità. Il Concilio afferma che vi è una unica santità, quella di Cristo, ma la sua realizzazione è molteplice perché destinatari di essa sono tutti gli uomini
- Il sesto capitolo parla dei religiosi che devono essere l'avamposto attivo della testimonianza della santità, vivendo in maniera esemplare i consigli evangelici della povertà della castità e dell'obbedienza
- Il settimo capitolo parla dell'indole escatologica della Chiesa: il fine ultimo della Chiesa si realizzerà con l'unione della Chiesa terrestre con quella celeste
- L'ottavo capitolo è dedicato a Maria, la madre del Signore, cooperatrice nella salvezza dell'uomo

Dei Verbum: Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione. Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione del 08.11.1965) tratta in particolare dei modi in cui si manifesta la Rivelazione e dell'interpretazione della Sacra Scrittura

La Dei Verbum consta di sei capitoli

- il primo capitolo presenta la rivelazione quale atto di amore di Dio e come intervento di Dio nella storia;
- il capitolo secondo è dedicato alla trasmissione della Rivelazione. La Chiesa su mandato di Cristo ha il compito di trasmettere il messaggio evangelico e assistita dallo Spirito Santo cresce nella comprensione della Parola di Dio e matura nell'attualizzazione di questa Parola;
- il capitolo terzo è dedicato all'ispirazione e all'interpretazione. Al n.11 si legge: «le verità divinamente rivelate furono scritte per ispirazione dello Spirito Santo» e che «per la composizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché

scrivessero come veri autori, tutto e soltanto quelle cose che Egli voleva fossero scritte»;

- i capitoli quarto e quinto riguardano la Scrittura con riferimento all'antico e al nuovo Testamento. La Rivelazione viene presentata come itinerario che Dio sceglie nel manifestarsi prima al popolo eletto (Israele) e poi all'umanità intera;
- il sesto capitolo tratta del rapporto Scrittura-vita della Chiesa: compito della Chiesa è di trasmettere fedelmente la parola di Dio come tesoro da far fruttare;

Sacrosanctum Concilium: Costituzione sulla Sacra Liturgia (riforma dei riti e uso lingue nazionali) (Constitutio de Sacra Liturgia, del 4-12- 1963) attua la riforma della liturgia, ridimensionando l'uso del latino ed adattando la liturgia stessa alle tradizioni, ai costumi, alla lingua ed all'indole dei vari popoli e delle varie comunità cristiane.

La Sacrosanctum Concilium si divide in quattro parti:

- nella prima la Liturgia viene descritta come culto pubblico dell'intero popolo di Dio;
- nella seconda si specifica la natura del Sacrificio eucaristico, del sacerdozio comune, e della partecipazione attiva ai sacri riti;
- nella terza si sottolinea l'importanza dell'ufficio divino e dell'anno liturgico;
- nella quarta si accenna alla legittimità degli esercizi privati di pietà e ascesi, da valorizzare e orientare al mistero di Cristo;

Gaudium et Spes: Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. (Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis del 07.12. 1965) esamina le condizioni dell'uomo nel mondo contemporaneo e

la missione che la Chiesa è tenuta a perseguire in questo mondo. È diretta, per queste ragioni, indistintamente a tutti gli uomini battezzati e non battezzati.

È possibile dividere la *Gaudium et spes* in due parti:

- una prima che tratta della Chiesa e della vocazione dell'Uomo;
- una seconda che analizza alcuni problemi urgenti che richiedevano una risposta da parte della Chiesa.

Con la *Gaudium et Spes* la Chiesa dichiara la sua intenzione di immergersi nella storia dell'uomo che vive la sua esperienza terrena nel quotidiano; a tal fine è chiamata a valorizzare tutto ciò che contribuisce alla promozione dell'uomo. Pertanto la Chiesa deve considerare l'uomo- oggetto della salvezza – nella sua globalità, inserito in una struttura sociale: non c'è salvezza spirituale disgiunta dalla salvezza del corpo

B) Decreti

1. l'«*Inter mirifica*» (*Decretum de instrumentis communicationis socialis*,) del 4-12-1963) disciplina gli strumenti di comunicazione sociale, come la stampa, il cinema, la radio, la televisione (cioè i c.d. mass-media) etc., stabilendo le modalità per il retto uso di tali strumenti e i doveri di chi li gestisce e dei vescovi per garantire che l'uso di tali mezzi tenda alla promozione sociale e culturale dell'umanità;
2. '«*Unitatis redintegratio*» (*Decretum de Oecumenismo*, del 21-11-1964) mira a favorire l'ecumenismo, e cioè l'unità tra tutti i cristiani ed il superamento delle divisioni della Chiesa;
3. *Orientalium ecclesiarum*» (*Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis* del 2.11.1964) riconferma il rispetto della Chiesa cattolica per le

- istituzioni, i riti, le tradizioni e la disciplina delle Chiese Orientali, auspicando una sempre più stretta collaborazione tra le Chiese del mondo;
4. «Ad gentes» (Decretum de activitate missionali Ecclesia: del 7-12-1965) riconferma l'attività missionaria della Chiesa, che deve portare, senza sosta, l'annuncio del Vangelo a tutta l'umanità, facendo conoscere a tutti la missione di Cristo, ed auspica la partecipazione di tutti i fedeli, e dei vescovi in particolare, in questa missione;
 5. Christus Dominus» (Decretum de pastoralibus Episcoporum munere in Ecclesia, del 28-10-1965) sull'ufficio dei Vescovi, ribadisce la comunione popolo-gerarchia già espressa nella Lumen gentium;
 6. «Optatum totius» (Decretum de Institutione sacerdotali, del 28-10-1965) sulla formazione sacerdotale, insiste sulla necessità di una maggiore maturazione umana, psicologica ed affettiva dei candidati al sacerdozio e di adeguare la formazione nei seminari in modo che corrisponda alla missione della Chiesa nel mondo moderno;
 7. «Presbyterorum Ordinis» (Decretum de Presbyterorum ministerio et vita, del 7-12-1965) verte sul ministero e la vita sacerdotale e quindi sul servizio che il presbitero deve assolvere nel proprio tempo e nei particolari ambienti;
 8. «Perfectae caritatis» (Decretum de accommodata renovatione vitae religiosae del 28-10-1965) tratta del rinnovamento della vita consacrata a Dio mediante i voti in ordini, congregazioni religiose ed istituti secolari;
 9. I' «Apostolicam actuositatem (Decretum de apostolatu laicorum) del 18.11.1965) riguarda l'apostolato dei laici e riconosce il ruolo che spetta ad essi nella vita della Chiesa, la loro responsabilità ed autonomia in rapporto alla loro peculiare vocazione

C) Dichiarazioni

1. La «Gravissimum educationis» (De educatione christiana, del 28-10-1965) dichiara la fondamentale importanza che ha per la Chiesa l'educazione per la formazione delle persone umane e riconferma il diritto dei battezzati ad una educazione cristiana;

2. La «Nostra aetate» (De Ecclesiis habitudine ad Religiones non Christianas, del 28-10-1965) esamina i rapporti della Chiesa con i non cristiani e mette in luce i punti di contatto tra il cristianesimo ed altre religioni, come il Buddismo, l'Islamismo e l'Ebraismo, di cui si condannano le persecuzioni;

3. la «Dignitatis humanae» (De libertate religiosa. De iure personae et communitatum ad libertatem socialem et civilem in re religiosa, del 7-12-1965) afferma il principio della libertà religiosa ed il suo rispetto da parte dell'autorità civile, che deve evitare qualsiasi discriminazione in materia di culto.